

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3277

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, ROCELLI, FERRARINI, ANGELINI PIERO,  
CERUTTI, PIERMARTINI, MANFREDI, D'ANGELO,  
CILIBERTI, PAGANELLI**

*Presentata il 21 ottobre 1988*

### Norme in materia di edilizia e di lavori pubblici

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Con la presente proposta di legge ci proponiamo di correggere o modificare numerose norme che hanno dato luogo ad una serie di problemi.

In primo luogo si vuole mettere a regime le norme previste dagli articoli 6 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

La procedura del silenzio-assenso, ivi prevista, ha costituito un importante stimolo nei confronti delle amministrazioni locali per accelerare l'*iter* di esame delle domande di concessione edilizia e ciò è dimostrato dal fatto che, da quando essa è stata introdotta, nella gran parte dei

comuni i tempi di attesa per l'ottenimento di una concessione si sono ridotti.

Anche per il regime di deroga alla disciplina dei programmi pluriennali di attuazione si sono registrati, in questi anni, effetti largamente positivi.

Difatti, nell'elaborazione dei programmi pluriennali le amministrazioni, in virtù di tale norma, hanno potuto incentrare la loro attenzione sugli interventi edilizi di rilevante impegno urbanizzativo.

Gli antecedenti sono questi: l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (norme per l'edilizia residenziale) stabiliva, in deroga al principio generale

di cui all'articolo 13 della legge Bucalossi (legge 28 gennaio 1977, n. 10) che tutti i comuni sopra i 10.000 abitanti dovessero munirsi di programmi pluriennali di attuazione con una procedura accelerata. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione così adottati, era prevista fino al 31 dicembre 1984 la possibilità di ottenere concessioni a costruire solo in casi ristretti e limitati. Il termine del 31 dicembre 1984 così fissato è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1987 con l'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito dalla legge 1° marzo 1985, n. 42.

Ancora successivamente è intervenuto l'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, che prorogava lo stesso termine al 31 dicembre 1989; peraltro in sede di conversione di quest'ultima norma (conversione avvenuta con la legge 29 febbraio 1988, n. 47), veniva aggiunta di iniziativa parlamentare una premessa che rendeva la norma stessa incomprensibile.

Qui di seguito si riporta il testo della norma errata.

ART. 13. — « Salvo che per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale », il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989.

(Il testo tra virgolette è stato introdotto in sede parlamentare con legge di conversione).

Con l'articolo 2 si detta l'interpretazione autentica dell'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

L'interpretazione autentica dell'articolo 10-ter è necessaria per rendere immediatamente operante la garanzia sussidiaria dello Stato che secondo recenti istruzioni del Tesoro non può operare nell'ipotesi in cui l'intervento assistito da contributo sugli interessi dei mutui si realizzi su aree il cui procedimento espropriativo non sia ultimato.

In tale ipotesi la garanzia ipotecaria accesa dall'istituto mutuante secondo tale tesi non può essere attivata ed occorre, quindi, che intervenga immediatamente la garanzia dello Stato.

La mancata operatività di tale garanzia determina un grave ostacolo nella concessione dei mutui e ciò sta procurando la paralisi del settore dell'edilizia agevolata, che occorre rimuovere con la norma in oggetto, peraltro perfettamente in linea con la volontà del legislatore che la istituì con le norme richiamate nell'articolo in commento.

Con l'articolo 3 si intende mettere a regime una serie di disposizioni relative all'edilizia pubblica, agevolata e convenzionata.

Si tratta di disposizioni previste originariamente a termine soprattutto per sperimentarne la efficacia operativa, che sono ormai divenute di corrente utilizzo nella attuazione dei programmi tanto che più volte è stato necessario prorogarne la durata con provvedimenti spesso intervenuti all'ultimo momento, determinando incertezze e ritardi operativi.

Pertanto, in attesa della approvazione delle proposte per il nuovo piano di edilizia pubblica, si è ritenuto di agevolare l'attuazione dei programmi confermando l'efficacia delle disposizioni che si illustrano di seguito.

Con il comma 1, in particolare, si consente di utilizzare, in via definitiva, lo strumento della perimetrazione delle aree ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. La possibilità di individuare il procedimento abbreviato dell'articolo 51, in mancanza di aree disponibili all'interno

dei piani di zona della legge 18 aprile 1962, n. 167, costituisce uno strumento collaudato e del resto già a regime per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, il quale garantisce la continuità dei programmi costruttivi specialmente nel perdurare delle incertezze in materia espropriativa che bloccano in molte località l'utilizzo dei piani di zona.

Per le medesime ragioni si propone, poi, con il comma 2, di rendere definitiva la possibilità di localizzare i programmi di edilizia agevolata non soltanto sulle aree comprese all'interno dei piani di zona o perimetrate ai sensi del ricordato articolo 51, ma anche su aree esterne purché comunque convenzionate ai sensi della citata legge n. 10 del 1977. In tal senso, il convenzionamento degli interventi garantisce comunque le caratteristiche sociali e le compatibilità urbanistiche, superando i ritardi nell'avvio dei programmi in tutti i casi in cui ci sia difficoltà nel reperimento di suoli compresi nelle zone 167 ed assimilate.

Con i commi 3 e 4 si modifica il secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive proroghe ed integrazioni, disponendo la sospensione e non la decadenza dai contributi pubblici in tutti i casi in cui l'assegnazione o la cessione degli alloggi realizzati non avvenga nel termine di due anni dalla relativa ultimazione.

Ciò consente di limitare i negativi effetti dovuti alla localizzazione di interventi edilizi su aree ed in località inadatte, anche per ragioni di mercato, e permette quindi di non compromettere irrimediabilmente la finalizzazione degli alloggi privandoli del tutto del mutuo agevolato, il quale, invece, resterebbe sospeso fino all'avvenuta cessione o assegnazione.

Con il comma 5, infine, si mette a regime (originariamente era limitata ai 10 anni dall'approvazione della legge) la facoltà per il concessionario, di chiedere che il costo delle aree sia determinato, ai fini della conversione, in misura pari a quello definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data di conversione.

Con l'articolo 4 vengono messi a regime i commi quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ciò proprio in considerazione dell'interesse degli enti locali, dati i risultati veramente positivi sotto il profilo della celere utilizzazione delle risorse per opere pubbliche realizzate a cura degli enti locali stessi.

Tale sistema ha, invero, finora consentito una maggiore semplificazione delle procedure che non è andata a detrimento delle garanzie urbanistiche a presidio dello specifico settore.

L'articolo 5 è diretto a porre a regime la gestione decentrata delle opere pubbliche al fine di non interrompere la continuità dell'azione amministrativa in tale delicato settore di vitale rilevanza per il Paese.

Va ricordato che con il decreto-legge 5 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, nell'ambito di una più estesa normazione recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale sono state date, sotto il titolo III, disposizioni semplificative ed accelerative delle procedure per l'approvazione e la gestione delle opere e dei lavori pubblici.

Si tratta di norme a suo tempo emanate per semplificare ed accelerare le procedure di gestione delle opere pubbliche, le quali, per un tempo soggetto a termine più volte prorogato, hanno attribuito alla competenza dei provveditori alle opere pubbliche e dei magistrati per il Po e alle acque l'approvazione di progetti e contratti relativi a lavori pubblici senza limite di valore, attribuendo ai comitati tecnico-amministrativi presso gli organi medesimi ampie competenze consultive senza necessità di altri pareri.

La materia è stata già oggetto di diverse iniziative di disciplina definitiva in sede di ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici nel corso delle passate legislature.

Dette norme, d'altra parte, per l'applicazione fattane, si sono dimostrate idonee a fronteggiare la situazione contingente anche sotto il profilo del sollecito impiego delle risorse disponibili.

Con l'articolo 6 si vuole ampliare una disposizione già prevista, come è noto, dall'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, e metterla a regime.

Trattasi di un completamento delle attività progettuali che possono essere affidate a terzi per una esigenza che va oltre il termine già fissato dalla citata legge.

Tale esigenza, emersa nel corso di questi anni, è precisamente quella di consentire all'ANAS, non ancora sufficientemente attrezzata per fare fronte, nei tempi stabiliti, ai vasti programmi di opere approvate, di avvalersi della collaborazione di terzi per tutte le attività concernenti la progettazione. La norma è finalizzata non solo a prevedere una più vasta gamma di attività per le quali chiedere la collaborazione esterna, ma anche per far sì che si possano commissionare, in caso di opere di grande impegno finanziario e tecnico, sempre nei casi in cui si renderà necessario farlo, progetti completi di ogni richiesto adempimento, con comprensibili maggiori garanzie di funzionalità e coordinamento nelle previsioni, nonché di acceleramento nelle procedure d'appalto.

Con l'articolo 7 si proroga di un anno la possibilità per le amministrazioni e gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, di ricorrere alla speciale procedura di gara per l'affidamento in concessione, introdotta dalla stessa legge per un periodo limitato a tre anni dalla data di entrata in vigore. La proroga trae giustificazione dal fatto che la legge in questione, per quanto concerne la parte relativa all'istituto concessorio, è rimasta del tutto inoperativa per un anno, perché questo è il lasso di tempo che è stato necessario (in luogo dei previsti trenta giorni: confronta articolo 3, comma 4) alla commissione ministeriale per predisporre e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per emettere il decreto contenente l'indicazione dei requisiti minimi di accesso alle gare, i criteri di selezione ai fini degli inviti e lo schema di convenzione-tipo. E cioè tutto l'indispensabile per l'attuazione della legge, la quale pertanto, per questa

sua relevantissima parte, è entrata praticamente in vigore soltanto il 5 marzo del corrente anno 1988, data di pubblicazione dell'anzidetto decreto. La proroga di un anno (sino al 15 marzo 1991) appare motivata ragionevolmente, tenuto altresì conto che le copiose novità introdotte dalla legge n. 80 del 1987 e dal relativo decreto di attuazione hanno creato non poche e non semplici difficoltà applicative per le amministrazioni e hanno costituito un ulteriore non trascurabile fattore di ritardo nella messa in moto del meccanismo legislativo.

L'articolo 8, sostituendo un nuovo testo a quello del comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 80 del 1987 mira ad eliminare uno dei principali ostacoli che sono stati sin qui ravvisati alla pratica operatività di questa legge, nella quale l'unico criterio per affidamento delle concessioni previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale criterio, peraltro, da un lato, presenta sovente aspetti di complessità dovuti alla necessità di analisi e valutazioni comparative, per l'effettuazione delle quali non tutte le amministrazioni risultano adeguatamente attrezzate; dall'altro, risulta non agevolmente conciliabile col fatto che nel sistema della legge n. 80 del 1987 il progetto esecutivo, da cui dovrebbero essere tratti, principalmente, gli elementi di ordine qualitativo ai fini della scelta, non esiste ancora nella fase dell'aggiudicazione, in quanto esso dovrà essere redatto dal concessionario.

Con la modifica dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 80 del 1987, che si propone, si intende, dunque rendere pienamente utilizzabile tale legge, prevedendosi, in primo luogo, che oltre al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia possibile fare ricorso anche al criterio del prezzo più basso, da determinarsi o mediante offerta di prezzi unitari ovvero mediante offerta di ribasso rispetto al prezzo presuntivamente indicato dal progetto di massima. Inoltre, qualora l'amministrazione o ente concedente preferisca avvalersi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, viene

ora prevista la possibilità — non obbligo — di una preventiva parametrizzazione degli elementi da prendere in considerazione ai fini della scelta, in modo tale da semplificare ed accelerare la relativa procedura. E ciò senza sminuire affatto le garanzie dei concorrenti, perché trattandosi qui di autolimitazione preventiva della propria discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, tali garanzie risultano piuttosto allargate e rafforzate anziché compresse o indebolite; senza poi parlare del contenzioso che verrebbe evidentemente a ridursi in misura sensibile, evitandosi i ricorsi inutili volti a contestare il merito delle scelte di volta in volta operate dalle amministrazioni, potendosi invero ipotizzare, in un sistema parametrato, soltanto, ricorsi volti a contestare l'eventuale illogicità dei parametri adottati o gli eventuali meri errori materiali di calcolo.

Con l'articolo 9 si vuole superare un problema interpretativo che, specie negli ultimi tempi, ha assunto grande rilievo, a causa delle ingiustificate prese di posizione di una parte della giurisprudenza (anche di quella del massimo organo di controllo sugli atti dello Stato: deliberazione Corte dei conti sez. Controllo Stato 18 febbraio 1988, n. 1899) contraria all'ammissibilità dell'associazione temporanea tra imprese che sia effettuata, tra l'impresa singola aggiudicataria ed altre imprese, successivamente all'aggiudicazione stessa; ammissibilità data invece per pacifica e dalla dottrina e dalla prassi amministrativa (ovviamente, nel presupposto che i nuovi associati non siano tra i soggetti che abbiano partecipato alla gara, e questo per evitare sospetti di possibili turbative ed alterazioni della *par condicio*).

L'ammissibilità di costituzione successiva, previa autorizzazione dell'amministrazione appaltante, appare invece da favorire, perché l'istituto associativo può essere utile per risolvere situazioni che, altrimenti, non potrebbero trovare soddisfacente soluzione e perché, in definitiva, tale fatto si risolve in un vantaggio per

l'amministrazione stessa, avuto specialmente riguardo all'aumento di garanzia complessivo recato dalla responsabilità solidale delle altre associate.

L'articolo che si propone, tenuti ben fermi i limiti derivanti dalla necessità della lotta alla delinquenza di tipo mafioso e similare e fatta salva espressamente la tutela della *par condicio* dei concorrenti e della trasparenza delle gare, intende dare soluzione affermativa al problema interpretativo insorto in merito alle associazioni temporanee successive all'aggiudicazione.

Ciò anche al fine di determinare chiarezza ed uniformità di indirizzo (il principio negativo della Corte dei conti, infatti, non trova applicazione negli appalti di enti diversi dallo Stato) in una materia generalmente di difficoltosa applicazione; e nel pieno rispetto dei principi di diritto e in particolare di quelli della libertà di associazione e di impresa, inutilmente offuscata dall'assai opinabile indirizzo giurisprudenziale contrario di cui si è detto.

Con l'articolo 10 si vuole infine chiarire un punto sin qui molto controverso della normativa sugli appalti di lavori pubblici e che ha dato luogo a difformità applicative da parte delle varie amministrazioni appaltanti, difformità che appare quanto mai opportuno eliminare.

Prendendo spunto dal fatto che la disposizione relativa alle offerte anomale — da ultimo contenuta nell'articolo 17, comma 2, della legge finanziaria per il 1988 11 marzo 1988, n. 67 — parla di percentuale di « ribasso », si è argomentato per l'inapplicabilità della norma nell'ipotesi, oggi generalmente prevista dall'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687), delle gare in cui siano ammesse anche offerte in aumento sin dal primo esperimento e la media di tutte le offerte dia risultato positivo. Tale limitazione appare tuttavia assai poco persuasiva, perché parte dal presupposto, tutto da dimostrare, che il prezzo base d'asta fissato dall'amministrazione sia comunque quello congruo e riflettente i valori di mercato. Laddove è

noto, invece, dovendosi partire dalla elementare constatazione che è il mercato a fare il prezzo, che il detto presupposto non corrisponde affatto alla realtà; come è dimostrato, oltre tutto, dalla stessa previsione dell'offerta in aumento sin dal primo esperimento di gara che ha evidentemente uno scopo solo se si ammetta che il prezzo a base di gara possa non essere quello congruo, ma rappresenti soltanto un dato di partenza. Se è così, non possono conseguentemente ravvisarsi ostacoli, né concettuali né pratici, all'estensione del meccanismo di individuazione ed esclusione di offerte basse in modo anomalo (basse rispetto alla media delle offerte in gara) alle gare con offerte in aumento in cui la media di tutte le offerte, di aumento e di ribasso, sia di segno positivo.

Con l'articolo 11 si chiarisce innanzitutto la portata della disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173.

La precisazione si rende necessaria in relazione alle differenti interpretazioni date al disposto normativo dalle amministrazioni ed enti appaltanti e ribadisce esplicitamente che esso riguarda esclusivamente gli interventi nel comparto delle calamità naturali, come peraltro specificato dalla rubrica dell'articolo.

Inoltre, l'articolo 11 fissa nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale l'importo concedibile per anticipazioni. Ciò onde evitare disparità di trattamento per gli operatori in relazione alle differenti misure che — diversamente — le amministrazioni e gli enti appaltanti potrebbero scegliere in relazione agli specifici interventi.

Infine la norma mira a restituire la funzione propria all'istituto della anticipazione, funzione volta ad attenuare gli oneri finanziari che l'impresa appaltante deve sopportare per garantire il tempestivo avvio dei lavori: come tale l'anticipazione non può che essere erogata prima dell'oggettivo inizio dei lavori medesimi.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato.

2. Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, come successivamente prorogato, al 31 dicembre 1989, è soppresso.

3. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è abrogato.

## ART. 2.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385, si interpretano nel senso che la garanzia dello Stato concessa agli istituti di credito per le operazioni di mutuo effettuate in pendenza delle procedure di esproprio nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche e integrazioni o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è subito operante in via primaria a richiesta degli enti mutuanti in caso di insolvenza dei mutuatari e comporta il pagamento del credito degli enti stessi per rate insolute, interessi di mora, capitale, residuo ed accessori, ancorché l'istituto di credito mutuante abbia iscritto, per la concessione del mu-

tuo, ipoteca ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

#### ART. 3.

1. Il disposto dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trova applicazione anche nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall'ultimo censimento.

2. I programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata-convenzionata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui al decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni alle legge 29 aprile 1982, n. 187 e successive modifiche e integrazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni purché i relativi interventi siano convenzionati ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

3. Per gli alloggi realizzati o da realizzarsi nell'ambito di programmi di edilizia agevolata il beneficio dei contributi pubblici resta sospeso fino alla cessione o assegnazione degli alloggi, qualora la predetta cessione o assegnazione non intervenga entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Sono abrogati l'articolo 18, commi secondo, quarto, quinto e sesto della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, e l'articolo 2 ultimo comma della legge 28 febbraio 1977, n. 10.

5. Il termine previsto dall'articolo 8, terzo comma della legge 28 febbraio 1977, n. 10 come successivamente prorogato dal decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 è abrogato.

#### ART. 4.

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, è abrogato.

## ART. 5.

1. L'articolo 25 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, è abrogato.

## ART. 6.

1. In attesa del completamento della ristrutturazione dell'Azienda autonoma delle strade (ANAS) in corso ai sensi della legge 26 marzo 1986, n. 86, l'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata ad affidare fino al 31 dicembre 1991 a trattativa privata, a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate, la compilazione di progetti di massima ed esecutivi, studi di fattibilità, di impatto ambientale e redditività economica, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici.

2. All'affidamento di cui al comma 1 si procede previo parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS, che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato ».

## ART. 7.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, è prorogato sino al 15 marzo 1991.

## ART. 8.

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 è sostituito dal seguente:

« 7. L'affidamento delle concessioni avviene secondo uno dei seguenti criteri:

a) quello di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 24, della legge 8 agosto 1977, n. 584;

b) quello di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 24, della legge 8 agosto 1977, n. 584 come sostituito dalla presente legge; in tal caso l'amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera d'invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta, che saranno applicati, anche parametrando, nell'ordine di importanza ad essi attribuita ».

#### ART. 9.

1. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Con l'autorizzazione dell'amministrazione o ente appaltante, e ferma restando in ogni caso l'applicazione delle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936 nonché del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la riunione tra imprese di costruzione ai sensi dei precedenti commi può avvenire anche dopo l'aggiudicazione del contratto ad un'impresa singola ovvero ad un'associazione o consorzio di imprese. L'autorizzazione non può essere concessa nei riguardi di quelle tra le nuove imprese che intendono associarsi, che abbiano già presentato offerta relativamente ai lavori di cui trattasi o come singole o come partecipanti ad altra associazione o consorzio ».

#### ART. 10.

1. Il disposto dell'articolo 17, comma 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo alla individuazione ed esclusione delle offerte anomale, trova applicazione nelle ipotesi di gare con offerte in aumento, anche se la media delle offerte ammesse sia di segno positivo.

#### ART. 11.

1. Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:

« 9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici di cui al decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche e integrazioni da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo concedibile per anticipazioni è fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. Sono in ogni modo fatte salve le modalità di anticipazione eventualmente diverse, previste dai contratti già stipulati dall'ente appaltante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».